



LIMBLICI PALUMBO
& PARTNERS
STUDIO LEGALE

TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

ed istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c

Per la signora **Rossana Maria Rita DI CARLO**,

C.F.

DCRRSN77R65B537O, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato da considerarsi in calce, dall'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliata presso la pec del difensore come risultante dai registri di giustizia: francescapalumbo@avvocatiagrigento.it, fax per comunicazioni 0922-5098037,

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore (C.F.: 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta con sede in via Libertà, 174 - 93100 Caltanissetta, pec: ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria - tipo di posto comune - partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Caltanissetta.

per la declaratoria



del diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, in un ambito ricompreso nella provincia di Caltanissetta, anche in soprannumero- scuola primaria

previo annullamento e/o disapplicazione

del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede negli ambiti richiesti; del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali negli ambiti ricompresi nella provincia di Caltanissetta del personale docente per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è insegnante di scuola primaria- posto comune- immessa in ruolo nel 2008 (all. n. 1), attualmente titolare nella provincia di Catania ed in servizio fino al 31 agosto 2021 presso circostanza che radica la
competenza presso codesto Ill.mo Tribunale (all. n. 2) .
2. Quale docente immessa in ruolo entro l'a.s. 2014/15, ha partecipato per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15 prendendo parte alla fase B, sottofase B1 con un **punteggio di 49 + 6** di ricongiungimento; all'uopo ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando i due ambiti territoriali della provincia di Caltanissetta e 16 istituti scolastici (all. n. 3).
3. Nel luglio del 2016 ha appreso di non aver ottenuto il movimento richiesto; dall'esame dei bollettini dei movimenti (all. n. 4), tuttavia, ha avuto modo di constatare che docenti partecipanti alla successiva fase B3 della mobilità, seppur in possesso di un punteggio nettamente inferiore hanno ottenuto una sede negli ambiti prioritariamente richiesti.



5. Le operazioni di mobilità 2016/17 presentano gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere all'Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere le doglianze della ricorrente per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Illegittimità del disposto di cui all'O.M. 241/2016 e dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017. Violazione della L. 107/15. Violazione del principio meritocratico del maggior punteggio di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994. Discriminazione e disparità di trattamento tra insegnanti della fase B.1 e quelli della fase B.3.

La legge 107/15 sulla cd. Buona Scuola, nell'ottica di un superamento del critico fenomeno del precariato scolastico sanzionato anche da pronunce della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ha previsto un piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi di partecipazione.


La stessa legge, al comma 108 ha, altresì, previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale aperto sia ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, che ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

In base al suddetto piano ed alle previsioni di cui al CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 è stata introdotta una procedura differenziata e articolata in fasi e sottofasi, nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti in considerazione del sistema di reclutamento.

In particolare, il CCNI all'art. 6 rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" ha previsto e disciplinato quattro distinte fasi.

Si riporta di seguito, per comodità espositiva, tabella riassuntiva delle operazioni:





Come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente ha partecipato alla fase B, sottofase B1 dedicata alla mobilità degli assunti ante 2015 ed ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale.

Sul punto, preliminarmente, giova ricordare la previsione di cui alla L. 107/15 comma 108, dove si prevede che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c).*

In attuazione a detta disposizione l'allegato 1 al CCNI mobilità 2016 “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo-



Effettuazione della fase B”, prevede un ordine delle operazioni all’interno della specifica fase e nella specie:

1. *“Operazioni di mobilità territoriale per gli assunti entro il 14/15”.*
2. *“Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15”.*
3. *“Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell’a.s. ‘15/16, da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito”.*

In ossequio a quanto previsto dalla L. 107/15 la norma contrattuale summenzionata ha, quindi, previsto che prima venissero effettuati i trasferimenti territoriali e professionali degli assunti entro l’a.s. 2014/2015 e successivamente quelli degli assunti nell’a.s. 2015/2016 provenienti da G.M. del concorso del 2012.

Lo stesso CCNI e l’ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità, tuttavia, con ulteriori disposizioni, hanno stravolto e capovolto l’assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo i criteri guida in materia con l’irrazionale criterio delle “categorie” di reclutamento del personale docente¹, criterio che ha generato una palese ed ingiustificata disparità di trattamento oltre che una pacifica violazione di legge.

Nella specie, la discriminazione va individuata nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 siglato in data 08.04.2016 ed in particolare negli artt. 2, comma 3, e 6 Fase B. par. 2, i quali prevedono rispettivamente che:

Art. 2, comma 3: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.”*

Art. 6 “Fase B, par. 2: *Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e c del piano assunzionale*

¹ Immessi in ruolo da GAE, immessi in ruolo da concorso, immessi in ruolo da piano straordinario, immessi in ruolo prima del piano straordinario, ecc.



15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D”.

Una previsione di identico tenore è contenuta nell'ordinanza Ministeriale sulla mobilità (241/2016) all'art. 9, comma 9.

Al fine di comprendere l'illegittimità e l'illogicità della condotta amministrativa deve necessariamente richiamarsi il disposto di cui alla L. 107/15.

Come noto, detta legge all'art. 1, commi 95 e ss, ha disciplinato un complesso programma di stabilizzazione al fine di procedere all'assunzione del personale docente precario; ebbene, se dall'analisi del contesto normativo relativo al piano straordinario di assunzione² emerge una preferenza accordata ai docenti idonei al concorso bandito con DM 75/2012, tale preferenza non è riscontrabile nell'ambito del piano straordinario di mobilità.

Il comma 108 della L.107, infatti, non riconosce nessuna preferenza in favore dei partecipanti alla fase B.3 dei trasferimenti e non ammette a monte interpretazioni difformi, né d'altro canto l'amministrazione resistente vanta un potere discrezionale tale da contravvenire al dettato normativo.

Seppur, infatti, con la contrattazione integrativa si fornisce una disciplina di dettaglio, l'amministrazione non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa, come, invece, ha fatto

² Art. 1, comma 100, L.107/2015: "I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.



l'amministrazione resistente prevedendo nel dettaglio disposizioni che non trovano riscontro nella L. 107/15.

Tale assunto è stato di recente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR LAZIO) che ha accertato l'esistenza di una precedenza nelle operazioni di mobilità in favore dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15.

Nell'ordinanza cautelare si legge, infatti, che: *“ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge; ritenuta la sussistenza dei presupposti per partecipare anche ai bandi nazionali oltre che a quelli regionali. Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione”* (Tar Lazio Ordinanza n. 5741/2018, all. n. 5).

Il Tribunale amministrativo, quindi, accertata l'esistenza di una precedenza riconosciuta dalla legge 107/2015 in favore dei docenti partecipanti alla fase B.1 della mobilità ha sospeso l'O.M. 241/16 nella parte in cui riconoscendo la precedenza ad altre categorie di soggetti (i partecipanti alla successiva fase B.3) si pone in contrasto con norme di legge.

E' evidente, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, accantonamento che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti.



La questione è stata oggetto, altresì, di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che ha censurato l'azione amministrativa in ragione del tenore letterale del disposto di cui al comma 108 L. 107/15.

Degna di nota una recente pronuncia dell'Ill.mo Tribunale adito che, in un caso del tutto analogo, ha ritenuto che: *“con riferimento alla questione dell'precedenza nelle operazioni di mobilità per il personale proveniente dalle graduatorie degli idonei al concorso a cattedra indetto nel 2012 come, nella legge 107/2015, non sia dato rintracciare alcun riferimento alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità. In seconda battuta la riserva accordata agli idonei al concorso del 2012 risulta irragionevole in quanto adottata in spregio ai criteri generali legali all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e alle logiche correlate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost”* (Tribunale di Caltanissetta sentenza 139/2021).

Nello stesso senso la Corte d'Appello di Caltanissetta, la quale ha ribadito che: *“Il raffronto fra la previsione legislativa e la disposizione contrattuale collettiva mostra la legittimità di quest'ultima per evidente contrarietà alla prima. Appunto perché piano straordinario, espressamente e puntualmente dettato dalla legge per il solo A.S. 2016/2017, esso si imponeva alle parti contrattuali collettive che, nel disciplinare le fasi, dovevano necessariamente accordare precedenza ai soggetti indicati dal legislatore, e per i quali espressamente era prevista la straordinarietà del piano di mobilità, senza aggiungervi o sottrarvi alcuna altra categoria di docenti. Pertanto, la concreta disciplina contrattuale di cui alle fasi A e B è illegittima nella parte in cui vi inserisce, con precedenza rispetto ai docenti “di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016” per i quali vale la successiva fase C della procedura, i docenti “assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16” (fase A, punto 2) ed i docenti assunti “nell'as. 15/16*



da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012” (fase B punto 2)” (Corte d’Appello di Caltanissetta sentenza n. 123/2020; cfr anche: Trib. di Enna ordin. n. 575/2019 e plurime dello stesso tenore; Trib. di Sciacca sent. n. 12/2021; Trib. di Palermo sent. n. 2259/2020 e plurime dello stesso tenore; Termini Imerese sent. n. 469/2020 e plurime dello stesso tenore; Trib. di Marsala sent. 603/2020 e plurime dello stesso tenore; Trib. di Ragusa sent. n. 704/2020 e plurime dello stesso tenore; Trib. di Catania sent. n. 350/2021 e plurime dello stesso tenore; Trib. di Caltagirone sent. n. 286/2020; Trib. di Messina sent. n. 157/2019; Trib. di Siracusa ord. del 24.04.2018; Trib. Ravenna ordinanza n. 436/2017; Trib. Pavia ordinanza del 27/04/2017; Tribunale di Pisa, Collegio Lavoro, ordinanza del 21/09/2017; Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017; Tribunale di Livorno sentenza n. 117/2020).

Tuttavia, nonostante l’inconfutabile intento normativo l’O.M. ed il CCNI introducono un chiaro privilegio nei confronti dei docenti provenienti dalle c.d. GM 2012, con conseguente inevitabile danno a carico della ricorrente che non ha ottenuto il movimento richiesto a fronte di posti assegnati illegittimamente a personale docente ingiustificatamente favorito: tabella 1

Insegnante	Punteggio	Ambito assegnato
ABATE MARIA AGNESE	24	Sicilia 004 (CL)
CANTARO ANTONELLA LAURA	27	Sicilia 004 (CL)
FERRERI LORIANA	29	Sicilia 004 (CL)
CRAVANA GIUSEPPINA RITA	24	Sicilia 005 (CL)
FLORIDIA GRAZIA	29	Sicilia 005 (CL)
CANTARO ANTONELLA LAURA	27	Sicilia 005 (CL)

La superiore tabella ha valore meramente esemplificativo posto che, nei vari ambiti indicati, numerosi docenti aventi tutti punteggio inferiore e partecipanti alla successiva fase B.3 hanno ottenuto una sede (cfr. bollettini dei movimenti all. n. 4).



Il modus operandi dell'Amministrazione resistente si pone in contrasto con il **principio di scorrimento della graduatoria** previsto dall'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994: nel caso di specie, infatti, ad un punteggio maggiore non corrisponde un maggior favore.

La violazione del principio dello scorrimento della graduatoria è stata, in più occasioni, accertata dai Giudici del Lavoro che hanno ravvisato nella condotta dell'Amministrazione scolastica una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva integrativa sulla mobilità. In particolare, si riporta di seguito una sentenza del Tribunale di Termini Imerese che, in un caso analogo, ha affermato: *“Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011)”* (Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 44/2019; cfr. anche Trib. di Ravenna ordinanza 3638/2016; Trib. di Trani ordinanza n. 28744/2016; Tribunale di Caltagirone sentenza n. 110/2019).

Sull'assegnazione della ricorrente nei primi ambiti richiesti, anche in soprannumero.



La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017). L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

L'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento ha trovato l'accoglimento anche del Tribunale di Roma e del Tribunale di Pavia (ordinanza del 17/01/2017).

Per tutti questi motivi, la sig.ra Di Carlo, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti della provincia di Caltanissetta richiesti in domanda, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione negli ambiti richiesti secondo l'ordine delle preferenze espresse in domanda.
3. condannare il Ministero resistente alle spese di giudizio.



Dichiarazione di valore

La sottoscritta avvocatessa, ai fini del contributo unificato, dichiara che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile

Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

Il sottoscritto difensore, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiede

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazione analoghe.

Si allegano in copia:

1. contratto di immissione in ruolo;
2. provvedimento di assegnazione temporanea prov. Caltanissetta;
3. domanda di mobilità interprovinciale a.s. 2016/2017;
4. bollettino dei movimenti primaria Caltanissetta a.s. 2016/17;
5. ordinanza TAR Lazio n. 5741/2018;
6. file nazionale movimenti fase B primaria 2016/17;
7. CCNI mobilità a.s. 2016/2017;
8. O.M. 241/2016;
9. giurisprudenza di riferimento.

Favara, 20 maggio 2021

Avv. Francesca Palumbo

